

Federagroalimentare

Via de' Gigli d'Oro, 21 - 00186 Roma

SETTORE FORESTAZIONE

Roma, 2 agosto 2002

In data 1 agosto 2002 è stata raggiunta un'ipotesi di accordo per il rinnovo quadriennale del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria.

Il rinnovo interessa circa 120.000 lavoratori ed è stato raggiunto senza scioperi e conflitti, a conferma del clima positivo e di confronto esistente tra imprese cooperative e organizzazioni sindacali dei lavoratori.

La decorrenza del nuovo contratto, per la parte normativa, è dal 1.1.2002 al 31.12.2005.

L'aumento retributivo concordato è complessivamente del 5% medio calcolato sulla figura dell'operaio qualificato, erogato in due tranches rispettivamente del 3% circa dal 1 agosto 2002 e del 2% circa dal 1 gennaio 2003.

L'aumento retributivo che sarà erogato, è stato computato sul recupero del differenziale tra l'inflazione programmata e quella reale dello scorso biennio, sommato al tasso d'inflazione programmata nel DPEF del 2001, tenendo conto degli altri costi contrattuali derivanti da alcune modifiche sostanziali.

Infatti, è stato introdotto un nuovo livello classificatorio per l'operaio qualificato super (3°), per andare incontro alle mutate esigenze del settore che ha visto, in questi ultimi anni, il concretizzarsi di nuovi profili professionali di difficile collazione della vecchia classificazione.

Gli effetti dell'introduzione sono demandati alla contrattazione di secondo livello che, come noto, sarà effettuata tra due anni.

Inoltre, si è concordato sull'opportunità di istituire anche in questo CCNL una forma di assistenza sanitaria integrativa, attraverso il fondo FILCOOP sanitario, a partire dal 1 gennaio 2003.

Si trasmette in allegato il verbale di accordo di rinnovo del CCNL in oggetto, riservandoci di far pervenire quanto prima le retribuzioni minime nazionali conglobate giornaliere ed orarie per gli operai.

Si fa infine presente che dal 1° agosto 2002 cessa l'indennità di vacanza contrattuale.

All.: c.s.

**CCNL ADDETTI LAVORI SISTEMAZIONE
IDRAULICO-FORESTALE E IDRAULICO-AGRARIA**

IPOTESI DI ACCORDO

Il giorno 1 agosto 2002 in Roma

tra

UNCEM

FEDERAZIONE ITALIANA COMUNITA' FORESTALI - FEDERFORESTE

AGICA-AGCI

ANCA-LEGACOOP

FEDERAGROALIMENTARE-CONFCOOPERATIVE

FEDERLAVORO E SERVIZI-CONFCOOPERATIVE

e

FLAI-CGIL

FAI-CISL

UILA-UIL

si è concordato di rinnovare il CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria scaduto il 31.12. 2001 alle condizioni e con le modifiche previste negli allegati.

Letto, approvato e sottoscritto.

UNCEM

FLAI-CGIL

**FEDERAZIONE ITALIANA COMUNITA'
FORESTALI - FEDERFORESTE**

FAI-CISL

AGICA-AGCI

ANCA-LEGACOOP

UILA-UIL

FEDERAGROALIMENTARE-CONFCOOPERATIVE

FEDERLAVORO E SERVIZI-CONFCOOPERATIVE

IMPEGNO TRA LE PARTI IN RELAZIONE AL MERCATO DEL LAVORO

Considerato che all'atto del rinnovo del presente CCNL risultano presenti in Parlamento, ma non ancora approvati, disegni di legge per un'organica riforma del mercato del lavoro, le Parti si impegnano ad incontrarsi, anche su richiesta di una di esse, entro 30 giorni dall'emanazione dei suddetti provvedimenti di legge per concordare gli aspetti demandati alla contrattazione collettiva e per apportare alle norme contrattuali le modifiche e/o integrazioni necessarie.

Articolo 30

DECORRENZA, DURATA, PROCEDURE DI RINNOVO, INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE

a) Decorrenza e durata

Il presente contratto ha durata quadriennale, decorre pertanto dal **1/1/2002** e scade il **31/12/2005** salvo le norme per le quali è prevista apposita decorrenza e durata.

I minimi retributivi allegati al presente contratto hanno rispettivamente decorrenza dal **1.08.2002** e dal **1.01.2003** e scadenza il **31.12.2003**.

Articolo 2
STRUTTURA DELLA CONTRATTAZIONE

Al comma 13 dell'articolo 2 sostituire "1 gennaio 2000" con "1 gennaio 2004".

Inserire la lettera o):

"il trattamento dei lavoratori che esercitano in modo strutturale ed organico l'attività antincendio, tenendo conto della disciplina legislativa stabilita a livello regionale."

Articolo 3

RELAZIONI SINDACALI E SISTEMA DI INFORMAZIONI

Inserire alla fine dell'articolo 3 il seguente impegno a verbale:

IMPEGNO A VERBALE

Le parti firmatarie, in considerazione dell'oggettiva sussistenza di elementi che rendono il presente CCNL contiguo a quelli per le cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici e per il settore delle cooperative e dei consorzi agricoli, di cui le stesse parti sono, seppure non tutte firmatarie, e ritenendo opportuno promuovere un'azione di razionalizzazione e semplificazione degli strumenti relazionali e bilaterali, di cui al presente articolo, con analoghe strumentazioni previste negli altri due citati CCNL, con l'obiettivo quindi di rendere maggiormente praticato il sistema di relazioni sindacali, si impegnano a proporre questa ipotesi di lavoro agli altri due tavoli contrattuali ed alle parti ivi presenti e, a seguito di analogo impegno contrattuale, a definire specifiche intese per dare seguito al presente impegno.

In attesa dell'attuazione di quanto sopra dichiarato, si conferma la vigenza dell'articolo 3.

Articolo 22
AMBIENTE SALUTE SICUREZZA
(tutto nuovo)

Le Parti concordano nel riconoscere il ruolo delle attività di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria nella tutela dell'ambiente e quale strumento di prevenzione dai rischi correlati alla fragilità del territorio ed al pericolo di incendi boschivi.

I datori di lavoro garantiscono il pieno rispetto delle disposizioni nazionali di tutela, assicurando l'informazione e la partecipazione dei lavoratori, nonché promuovendo ove necessario specifiche attività formative.

Le Parti, in collaborazione con i soggetti istituzionali competenti, ed eventualmente coinvolgendo soggetti privati, si impegnano a promuovere ricerche su progetti obiettivo finalizzati a migliorare la professionalità dei lavoratori ed a favorirne la sensibilizzazione in materia ambientale.

Modalità di intervento sui rischi

Ferme restando le disposizioni di legge per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, le Parti convengono quanto segue:

A) Esposizione ai fattori di rischio

1. I lavoratori esposti a fattori di rischio fisici, chimici e/o biologici sono sottoposti a sorveglianza sanitaria con le modalità previste dal D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni. In particolare si richiama il dispositivo previsto dal D.Lgs. 25/2002 applicativo della direttiva europea CE/98/24 relativa al rischio chimico.
2. Ove per esigenze legate a tale sorveglianza si prevedano forzate assenze dal lavoro a detti lavoratori è riconosciuta la regolare corresponsione del salario.
3. I dati statistici relativi agli infortuni, alle malattie professionali e a quelli comuni, quelli relativi ai lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, con specifica della natura o causa della sorveglianza stessa, e quelli relativi alle assenze totali dal lavoro per malattia o infortunio, distinguendo se per infortunio, per malattia professionale o per malattia comune, saranno presentati dal medico competente, con cadenza annuale, alla riunione periodica secondo le modalità previste dall'articolo 17 del D.Lgs. 626/94, ovvero in forma di risultati anonimi e collettivi.

B) Dispositivi di protezione

Il datore di lavoro, dopo la valutazione dei rischi e la riduzione di questi attraverso idonee procedure di lavoro, è tenuto a dotare i lavoratori dei mezzi di difesa, individuali o collettivi, necessari contro l'azione di agenti che, per la loro specifica natura e/o in determinate condizioni, possono risultare nocivi alla salute del lavoratore.

I mezzi protettivi di uso personale sono assegnati in dotazione possibilmente personale per tutta la durata del lavoro e devono essere tenuti in stato di efficienza.

L'equipaggiamento personale verrà definito dai CIRL.

Ogni squadra di operai dovrà disporre di una cassetta di pronto soccorso fornita di idonei presidi sanitari di emergenza.

C) Rischi per l'apparato muscolo scheletrico

1. Fermo restando quanto disposto dal punto 4 dell'articolo 22 del CCNL 1998-2001 per quanto compatibile, le parti concordano di assumere il formale impegno di applicare nelle aziende del settore le modalità previste dal manuale europeo, pubblicato in Italia dall'ISPESL, in materia di procedure per la riduzione dei rischi per l'apparato muscolo scheletrico.
2. Il manuale sarà utilizzato ai fini formativi e distribuito a tutti i RSL, previa adeguata informazione sulle modalità d'uso dello strumento.
3. Per le modalità di gestione dell'attività formativa e la produzione dei materiale informativi sul manuale, le parti possono avvalersi della collaborazione del Coopform.

D) Rischio chimico

Per tutto quanto attiene l'uso di sostanze chimiche nel lavoro o l'eventualità di incorrere in attività di emergenza nelle quali si venga a contatto con tali sostanze, si applicano le modalità di cui alla precedente lettera a) sottopunto 1).

Articolo 24
ANTICIPAZIONE SUL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Aggiungere la lettera e):

“congedo per la formazione ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge n. 53/00”

Alla fine dell'articolo 24 aggiungere la seguente dichiarazione a verbale:

“Le parti si danno atto che la normativa di cui all'articolo 7 della legge n. 53/00, benché introduca una nuova causale al fine di richiedere l'anticipazione del TFR, non è coordinata con quanto stabilito dal codice civile in materia di anzianità di servizio ai fini dell'ammissibilità della domanda di anticipazione.

Pertanto, in attesa di un coordinamento normativo da parte del legislatore, al fine di agevolare i lavoratori in congedo formativo, si ritiene di attenersi alle disposizioni emanate dal Ministero del Lavoro con la circolare n. 85/00, riferite alla causale lettera e) dell'articolo 24.”

PREVIDENZA COMPLEMENTARE E FONDI INTEGRATIVI

Inserire la seguente lettera:

B) fondi integrativi sanitari

Le Parti concordano di istituire, a decorrere dal 1 gennaio 2003, una forma di assistenza sanitaria integrativa, da realizzare mediante il fondo “FILCOOP SANITARIO”, a favore degli impiegati e operai a tempo indeterminato.

Tali lavoratori, se già in forza, saranno iscritti al FILCOOP SANITARIO qualora non manifestino per iscritto diversa intenzione entro il 31 dicembre 2002.

Per i lavoratori a tempo indeterminato assunti posteriormente alla data del 31 dicembre 2002 l’iscrizione decorre dalla data di assunzione, salvo disdetta scritta da presentarsi nei termini di 15 giorni dalla stessa data di assunzione.

L’azienda invierà al FILCOOP SANITARIO la copia della comunicazione di recesso del lavoratore.

La contribuzione al Fondo è determinata nella misura di Euro 51,65 annua di cui il 50% a carico dell’azienda e il restante 50% a carico del lavoratore.

QUADRI

Alla lettera b) indennità di funzione aggiungere:

“A decorrere dal 1 agosto 2002 l’indennità mensile è elevata a €103,00.”

Articolo 38

PERMESSI STRAORDINARI

Il secondo comma dell'articolo 38 è sostituito dal seguente:

“Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 53/00 l'impiegato ha diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purchè la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica.”

Articolo 48
RIASSUNZIONE

Il comma 2 è abrogato.

Nel comma 3 eliminare le parole da “... e nel rispetto” a “integrazioni.”

Articolo 49

CLASSIFICAZIONE DEGLI OPERAI

Ai fini dell'applicazione del presente contratto gli operai vengono classificati nei seguenti livelli:

5° livello/Specializzati super/Parametro 123

Per operai specializzati super si intendono quegli operai che, in possesso di specifici titoli professionali e delle patenti necessarie, svolgono, con conoscenze tecnico-pratiche e competenza professionale acquisita anche con esperienza aziendale, attività complesse e di rilevante specializzazione.

Profili esemplificativi:

- responsabili di vivaio;
- operatori di macchine complesse per il livellamento e il movimento-terra o di altre macchine a tecnologia elevata, manovratori di teleferiche e gru a cavo;
- falegnami, carpentieri, idraulici ed elettricisti impiantisti;
- autisti di autotreni ed autoarticolati.

4° livello/Operai specializzati/Parametro 116

Per operai specializzati si intendono quegli operai che, in possesso o non di titoli rilasciati da scuole professionali, svolgono con conoscenze tecnico-pratiche e capacità, lavori complessi che richiedono esperienza e professionalità.

Profili esemplificativi:

- operatori di attrezzature meccaniche specifiche per il miglioramento e l'utilizzazione del patrimonio forestale e per le sistemazioni idraulico-forestali;
- meccanici;
- innestatori, potatori;
- riparatori ed irroratori di prodotti antiparassitari, diserbanti e fitopatologici;
- vivaisti specializzati;
- raccoglitori-selezionatori di semi forestali;
- muratori specializzati;
- addetti all'allevamento di bestiame e di selvaggina;
- motoseghisti addetti al taglio di selezione;
- addetti alla salvaguardia di patrimoni silvo-pastorali.

3° livello/Operai qualificati super/Parametro 111

Per operai qualificati super si intendono quegli operai in possesso delle conoscenze e capacità professionali dell'operaio qualificato che, in possesso o non di titoli rilasciati da scuole professionali, siano in grado di svolgere mansioni polivalenti e tali da permettere loro di gestire singoli processi produttivi e/o di lavorazione.

Profili esemplificativi:

- **estrattori di sughero.**
- **vivaisti qualificati con comprovata esperienza professionale.**
- **conduttori di macchine per la prima lavorazione del legno (scorticatrici, ceppatrici, biotrituratori, potatrici, etc.).**
- **muratori, ferraioli e falegnami qualificati con comprovata esperienza professionale.**
- **addetti alla costruzione di opere di sistemazione idraulico-forestale a tecnologie di bioingegneria.**
- **Allevatori e conduttori di animali da soma (cavalli, muli, etc. ...).**

2° livello/Operai qualificati/Parametro 108

Per operai qualificati si intendono quegli operai che, in possesso o non di titoli rilasciati da scuole professionali, svolgono, con un certo grado di conoscenze tecnico-pratiche e di capacità professionali, compiti esecutivi variabili.

Profili esemplificativi:

- conduttori di macchine ed attrezzature agricole o forestali semplici e/o semoventi;
- addetti alle utilizzazioni forestali (taglio, allestimento, riceppatura, sramatura ed esbosco di piante forestali);
- selezionatori, preparatori ed imballatori di piantine forestali;
- addetti agli impianti di irrigazione nei vivai e aiuto-vivaisti;
- muratori, ferraioli e falegnami qualificati;
- conduttori di veicoli a trazione animale;
- addetti alla realizzazione di semenzai e piantonai;
- addetti alla realizzazione di opere sussidiarie (briglie, gabbioni, recinzioni, manutenzione strade).

1° livello/Operai comuni/Parametro 100

Per operai comuni si intendono quegli operai che, non in possesso di particolari conoscenze o requisiti tecnico-operativi, svolgono lavori generici e semplici nonché tutte le altre attività che non possono essere ricomprese nei livelli superiori.

Profili esemplificativi:

addetti alle zappature, vangature, spicconature per la preparazione e sistemazione del terreno, sarchiature, zappettature, modeste opere sussidiarie, estirpazioni delle vegetazioni infestanti, semina e messa a dimora delle piantine e lavori di manovalanza per semplici opere di presidio (cigliionate, graticciate, cordonate), carico e scarico da automezzi, riceppatura, sramatura ed esbosco senza uso di mezzi meccanici.

Capo operaio

Incarico da attribuirsi esclusivamente all'operaio del 5° livello che coordina più squadre di operai ovvero, a livello esecutivo, unità operative specializzate. Per tale incarico viene corrisposta una indennità pari al 5% del minimo contrattuale nazionale conglobato di livello e del salario integrativo regionale per l'intero periodo lavorativo nell'anno e per 14 mensilità.

Capo squadra

Al fine di corrispondere alle esigenze territoriali, in sede di Cirl sarà individuato il livello nel quale verrà inquadrato il capo squadra.

Impegno a verbale

Per il capo operaio ed il capo squadra sono fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente esistenti derivanti da accordi.

NORMA TRANSITORIA

Per gli operai qualificati super (3° livello), si concorda di effettuare il relativo inquadramento in occasione della definizione dei prossimi rinnovi contrattuali di secondo livello e, nel caso sussistano indennità di funzione o di livello o in altro modo denominate derivanti da contrattazione collettiva, queste verranno assorbite fino a concorrenza al momento dell'acquisizione della nuova qualifica.

Nel caso si verifichi che tale nuovo inquadramento coinvolga oltre il 10% degli operai qualificati, le parti titolari del secondo livello contrattuale individueranno le opportune fasi di applicazione graduale del nuovo livello contrattuale.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le Parti firmatarie del presente contratto, preso atto che il nuovo sistema classificatorio individuato risponde in modo più adeguato alle esigenze introdotte dall'evoluzione dei nuovi lavori nel settore, e considerando che allo stato attuale non risulta opportuno individuare ulteriori modifiche alla classificazione in riferimento alle alte professionalità, si impegnano a valutare soluzioni idonee a tale problema, da verificare all'atto del prossimo rinnovo quadriennale.

Articolo 51
PERMESSI STRAORDINARI

L'articolo 51 è sostituito dal seguente:

“Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 53/00 l’operaio a tempo indeterminato ha diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all’anno in caso di decesso del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purchè la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica. Il permesso di cui sopra non è conteggiabile nelle ferie.”

TABELLA
MINIMI RETRIBUTIVI NAZIONALI
CONGLOBATI MENSILI

Liv.	dal 1.8.2002	dal 1.1.2003
	<i>Impiegati</i>	
	Euro	Euro
6°	1.374,27	1.400,41
5°	1.196,85	1.219,61
4°	1.101,15	1.122,09
3°	1.034,57	1.054,25
2°	975,78	994,33
1°	902,22	919,37
	<i>Operai a tempo indeterminato</i>	
	Euro	Euro
Super	1.111,93	1.133,08
Spec.	1.046,62	1.066,52
Qual. Super	1.001,46	1.020,50
Qual.	978,00	996,60
Com.	902,22	919,37